



COMUNE DI MAGREGLIO

Piazza Municipio, 2 - 22030 Magreglio (CO) Tel: 031/965119 - Fax: 031/965544
PEC comune.magreglio@legalmail.it

ORDINANZA DEL SINDACO

COPIA

REGISTRO DI AREA N. 3 IN DATA 21-10-2025

Oggetto: TAGLIO DI ALBERI, PIANTE, RADICI, RAMI SPORGENTI, ARBUSTI, SIEPI E SIMILI, INSISTENTI SU TERRENI ADIACENTI A STRADE COMUNALI E MARCIAPIEDI RECANTI PREGIUDIZIO ALLE INFRASTRUTTURE STRADALI, ALLA VISIBILITÀ E AL TRANSITO IN SICUREZZA DI PEDONI E VEICOLI, NONCHÉ AL DECORO URBANO

Il Sindaco

PREMESSO che:

- il territorio di questo Comune, per la sua collocazione geografica e per il pregio paesaggistico e ambientale che lo caratterizza, rappresenta una realtà a vocazione turistica, con un numero crescente di visitatori italiani e stranieri che percorrono le vie del paese e ne apprezzano la bellezza e l'ospitalità;
- il mantenimento del decoro urbano, la cura degli spazi verdi e la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale rappresentano non solo un dovere civico, ma anche un importante ritratto per la comunità, in grado di rafforzarne l'immagine e l'attrattività turistica;

RILEVATO che lungo le strade comunali del perimetro urbano sono presenti alberature, siepi, arbusti, sterpi, ecc. che spesso invadono le aree pubbliche e recano pregiudizio alle infrastrutture stradali, alla visibilità e al transito in sicurezza di pedoni e veicoli;

ACCERTATO che lungo le strade comunali vi sono proprietà private per cui l'accrescimento spontaneo di piante, sterpaglie e arbusti è causa di danni ai muri di sostegno in pietrame a secco, alle cunette per il deflusso delle acque meteoriche e al manto stradale e alla diminuzione della sicurezza nella circolazione stradale per la ridotta visibilità;

RILEVATO, inoltre, che la possibile caduta di fogliame, rami o di ogni altro materiale proveniente dalle ripe latitanti le strade possa costituire una forte criticità per la circolazione stradale, in particolare in occasione di eventi meteorologici intensi quali temporali, forti piogge, vento e nevicate a cui siamo sempre più soggetti;

VISTO il vigente Regolamento comunale di Polizia Urbana e, in particolare, l'art. 18 rubricato "Rami e siepi", il quale dispone quanto segue:

«1. I rami e le siepi che sporgono su area pubblica da proprietà private devono essere potati ogni qualvolta si crei una situazione di pericolo o intralcio, a cura dei proprietari o locatari.

2. Si possono ammettere sporgenze di rami con altezza superiore ai m 2,70, al di sopra del marciapiede, m 5,50 se sporgono sopra la carreggiata.

3. I rami e comunque i residui delle potature devono essere rimossi e debitamente smaltiti a cura dei soggetti proprietari»;

CONSIDERATO che il calibro stradale di alcune vie comunali è particolarmente stretto ed è fondamentale che la siepe non sporga dalla recinzione per una questione di sicurezza e visibilità;

RICHIAMATI:

- gli artt. 29 e 31 del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i., recante “Nuovo Codice della Strada”, che disciplinano gli obblighi dei proprietari di fondi confinanti con le strade pubbliche, imponendo loro la cura e la manutenzione delle aree prospicienti la pubblica via;
- gli artt. 16, 17, 30 e 32 dello stesso decreto e gli artt. 26 e 27 del DPR n. 495/1992 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada) che stabiliscono ulteriori norme sulle piantagioni di alberi e sulla manutenzione dei pendii in adiacenza a strade pubbliche;
- gli artt. 892 e 893 del Codice Civile che dettano norme sulle distanze degli alberi dai confini e dalle strade

RAVVISATA, pertanto, la necessità di ordinare la pulizia dei luoghi ai proprietari dei fondi laterali alle strade comunali;

VISTO l'art. 50 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), che attribuisce al Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, il potere di adottare ordinanze contingibili e urgenti in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana;

ORDINA

ai proprietari e ai conduttori dei terreni fronteggianti le strade di:

- effettuare la regolare potatura di siepi e piante radicate sui propri fondi che invadano i confini della proprietà stradale o che provochino restringimenti della carreggiata, limitazioni della visibilità, della leggibilità della segnaletica orizzontale e verticale e creino ostacolo e limitazioni ai mezzi di manutenzione, allo sgombero della neve e spargisale;
- effettuare il taglio delle piante arbustive e arboree che, per essiccamento, forte inclinazione o in cattivo stato vegetativo, siano anche solo parzialmente ricomprese in una fascia di 3 metri (misurata orizzontalmente) a partire dal confine stradale e che, pertanto, possano determinare un rischio per la circolazione stradale in caso di eventi meteorologici intensi;
- effettuare il taglio di rovi e arbusti lungo i cigli delle strade;
- rimuovere immediatamente alberi, ramaglie e terriccio caduti dai propri fondi sulla sede stradale per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa e che siano di ostacolo al normale deflusso delle acque meteoriche e di intralcio alla circolazione;
- conservare le fasce di rispetto previste dagli artt. 16 e 17 del Codice della Strada per le piantagioni.

AVVERTE che

- i suddetti interventi dovranno essere eseguiti **entro e non oltre il 31 dicembre 2025**, adottando tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare danni e pericoli per gli utenti della strada, e gli stessi dovranno essere eseguiti con regolarità al fine di non recare disturbo alcuno;
- in caso di inadempienza l'Amministrazione comunale si riserva di far eseguire direttamente i lavori con spese a carico dei contravventori e, lasciando impregiudicato l'esercizio dell'azione penale qualora se ne ravvisi la fondatezza, i trasgressori saranno puniti con una sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 29, comma 3, del D.lgs. n. 285/1992 e s.m.i., nonché ai sensi dell'art. 7-*bis*, comma 1-*bis*, del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- la Polizia Locale e le Forze dell'Ordine, ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. n. 285/1992 e s.m.i. sono incaricati della vigilanza e del rispetto del presente provvedimento, nonché dei provvedimenti sanzionatori previsti dal Codice della Strada e per l'inadempienza alla presente ordinanza;
- avverso la presente ordinanza può essere proposto ricorso al Prefetto della Provincia di Como entro 30 giorni dalla pubblicazione della stessa all'Albo Pretorio del Comune, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Lombardia entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo pretorio del Comune e/o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune.

DISPONE

- che la presente ordinanza è immediatamente eseguibile;
- la trasmissione all'Ufficio di Polizia Locale per quanto di competenza;
- la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio comunale online e sul sito istituzionale, nonché la diffusione tramite i canali istituzionali e i mezzi di comunicazione locali, affinché tutti i cittadini ne abbiano la massima conoscenza;
- l'affissione della presente su tutte le bacheche comunali.

Il Sindaco

F.to Danilo Bianchi

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo on-line del Comune il giorno 21-10-2025 per rimanervi 15 gg. consecutivi.

Lì, 21-10-2025

Il Sindaco

F.to Danilo Bianchi

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell'art. 20 Dlgs 82/2005.